



TRIBUNALE DI MONZA
Presidenza

Nota di servizio n. 11

Oggetto: Chiarimenti in materia di iscrizione delle cause al ruolo ed omesso versamento di contributo unificato alla luce della circolare DAG 24-3-25 0060633.U

Vista la circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni del 24.3.2025 0060633.U;

Considerati i rilievi pervenuti dalle cancellerie di questo Tribunale in fase di attuazione della nota n. 3 del 2025, anche in ordine al raccordo con l'applicazione della circolare DAG 19.3.2024 0060783.U;

in parziale modifica della nota n.3 del 2025, si ritiene necessario fornire chiarimenti in merito e, dunque,

si dispone

quanto segue:

- a) tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dalla legge, o non è corrisposto il minor contributo previsto e salvo i casi di esenzione, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile.
- b) Nel caso in cui venga effettuato il pagamento parziale del CU nella misura minima di euro 43,00, l'ufficio iscrizioni a ruolo o direttamente la cancelleria che iscrive, provvederà all'iscrizione a ruolo della causa, invitando la parte all'integrazione del pagamento entro e non oltre il termine di trenta giorni, allo scadere dei quali l'ufficio/cancelleria dovrà trasmettere gli atti all'ufficio recupero crediti, previa annotazione nel registro informatico.
- c) Nel caso in cui il pagamento telematico avvenga oltre il termine fissato nell'invito, ma prima che siano stati inviati gli atti all'ufficio recupero crediti, la cancelleria competente è tenuta ad accettare e bruciare la ricevuta telematica dell'integrazione del contributo unificato, e:
 - per le cancellerie che hanno iscritto direttamente, a inviare all'ufficio recupero crediti la "scheda di segnalazione", dando atto della data del pagamento, per l'eventuale recupero della sanzione e degli interessi, con relativa annotazione nel registro informatico;
 - per i casi in cui la causa è stata iscritta dall'ufficio iscrizioni a ruolo, le cancellerie competenti, segnaleranno il pagamento all'ufficio iscrizioni a ruolo che invierà all'ufficio recupero crediti la "scheda di segnalazione", dando atto della data del pagamento, per l'eventuale recupero della sanzione e degli interessi, con relativa annotazione nel registro informatico;

d) Nel caso in cui il pagamento telematico avvenga oltre il termine fissato nell'invito, ma successivamente all'invio degli atti per il recupero all'ufficio recupero crediti, le cancellerie verificano, interpellando l'ufficio recupero crediti, se è stata aperta o meno la partita di credito; e pertanto:

1. Se la partita di credito **non è stata aperta**, le cancellerie sono tenute ad accettare la ricevuta telematica del contributo unificato e a darne comunicazione all'ufficio recupero crediti per la redazione della nota B affinché Equitalia giustizia possa annullare il recupero dell'importo e verificare se sussistano i presupposti per dare corso al recupero della sanzione e degli interessi; allo stesso modo dovrà comportarsi l'ufficio recupero crediti;
2. Se la partita di credito **e' stata aperta**, la cancelleria non dovrà accettare il pagamento telematico e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con Equitalia giustizia; allo stesso modo dovrà comportarsi l'ufficio recupero crediti.

e) Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto nei trenta giorni ma non sia stata depositata la ricevuta nel fascicolo telematico, le cancellerie e/o l'ufficio recupero crediti dovranno comportarsi come alla lettera d) punti 1 e 2.

f) Visto inoltre che l'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni del 24.3.2025 0060633.U) si applica a tutti i giudizi civili, anche alle procedure esecutive, si rileva che:

1. nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari il contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (pignoramento) e non più al momento del deposito dell'istanza di vendita o assegnazione da parte del creditore procedente;
2. nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari, per consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c., ***“la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato”***. Sul punto, in assenza di specifiche indicazioni ministeriali ed in attesa di chiarimenti, al fine di evitare la mancata iscrizione a ruolo delle procedure sopra dette in assenza di pagamento del contributo unificato, la parte che procede dovrà necessariamente consegnare la ricevuta di pagamento telematico all'UNEP al momento dell'esecuzione, a richiesta dell'Ufficiale Giudiziario procedente, affinché questi la depositi in cancelleria con la documentazione prevista per l'iscrizione a ruolo. In assenza della documentazione attestante il pagamento del CU, la cancelleria esecuzioni mobiliari rifiuterà il deposito non potendo procedere all'iscrizione a ruolo.

Si comunichi a tutti i Direttori, a tutto il personale del settore civile e del settore erariale, all'UNEP di Monza, all'Ordine degli Avvocati di Monza raccomandando la massima diffusione tra gli iscritti.

Si inserisca in bacheca e si pubblichi sul sito web del Tribunale di Monza.

Monza, li 7 aprile 2025

Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda